

Codice A1618A

D.D. 21 febbraio 2024, n. 97

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico** Richiedente: **AZIENDA AGRICOLA RAPALINO FLAVIO (P. IVA omissis)** Sede legale: **TREISO - VIA TORINO, 4** Sede intervento: **MAGLIANO ALFIERI - VIA SAN SECONDO (F. 1, partt. 40, 50, 51, 52, 53, 49, 47, 48)**



**ATTO DD 97/A1618A/2024**

**DEL 21/02/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**  
**A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione in sanatoria per lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: **AZIENDA AGRICOLA RAPALINO FLAVIO (P. IVA omissis)**

Sede legale: **TREISO – VIA TORINO, 4**

Sede intervento: **MAGLIANO ALFIERI – VIA SAN SECONDO (F. 1, partt. 40, 50, 51, 52, 53, 49, 47, 48)**

**1. PREMESSO CHE:**

- già in data 16/08/2023 la Stazione di Alba – Regione Carabinieri Forestale trasmetteva il Processo Verbale n. 47/2023 per violazione all’art. 1 della L.R. 45/89, relativamente all’esecuzione di lavori trasformazione e modificazione del suolo in assenza di autorizzazione al vincolo idrogeologico, consistenti nella realizzazione di un nuovo vigneto, su una superficie complessiva pari a 9.987 m<sup>2</sup>, avente come obbligato in solido il Sig. Rapalino Flavio;

- in base al medesimo rapporto amministrativo i lavori oggetto di accertamento e contestazione risultavano conclusi;

- in data 13/09/2023 (ns. prot. 120466) veniva inoltrato al Sig. Rapalino Flavio provvedimento di diffida, adottato con determinazione dirigenziale n. 659/A1618A/2023 del 13/9/2023, alla presentazione di istanza per autorizzazione in sanatoria, a seguito di lavori eseguiti in assenza di autorizzazione;

- in data 10/10/2023 (ns. prot. n. 134783) lo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Magliano Alfieri in delega alla CCIAA di Cuneo trasmetteva istanza di autorizzazione in sanatoria ai sensi della L.R. 45/89 per conto dell’Azienda Agricola Rapalino Flavio (P. IVA omissis), sede legale in Via Torino, 4 - Treiso, per modifiche/trasformazioni d’uso del suolo finalizzati all’impianto di un vigneto, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Magliano Alfieri, in località Via San Secondo, sui terreni censiti a catasto al Foglio 1,

partt. n. 40, 50, 51, 52, 53, 49, 47, 48, su una superficie di 9.987 mq, non boscati, con movimenti terra per complessivi 1.190 mc (scavi più riporti);

- in data 18/10/2023 (ns. prot. n. 00138471) si provvedeva alla richiesta della documentazione mancante, necessaria per la procedibilità dell'istanza, al SUAP;

- in data 31/10/2023 (ns. protocollo n. 00151526) il SUAP inoltrava le integrazioni richieste;

- in data 09/11/2023 (ns. protocollo n. 00156130) si chiedeva il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 29/12/2023 (ns. protocollo n. 00189801) il Settore scrivente provvedeva a trasmettere la richiesta di integrazioni di cui al prot. n.00189494 del 29/12/2023, formulata dal Settore regionale di CN - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – a seguito di sopralluogo istruttorio;

- in data 16/01/2024 (ns. protocollo n. 00008181 del 17/1/2024) il SUAP inoltrava le integrazioni richieste;

2. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 00029068 del 16/02/2024, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

3. PRESO ATTO CHE:

- l'istanza presentata risulta in regola con la disciplina sull'imposta di bollo e il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, pari a € 256;

- l'intervento risulta esente da deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 ex L.R. n. 45/89 e in deroga dal versamento del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opere finalizzate all'esclusiva valorizzazione agrosilvopastorale del territorio;

- l'intervento non ha comportato modificazione di superficie boscata, quindi risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi dell'art. 19, della L.r. 4/2009;

4. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

5. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

6. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

*determina*

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

B. DI AUTORIZZARE IN SANATORIA, ai sensi della L.R. n. 45/89, l'Azienda Agricola Rapalino Flavio (P. IVA *omissis*) con sede legale in Via Torino, 4 - Treiso (CN), per l'intervento costituito da impianto di vigneto realizzato presso il comune di Magliano Alfieri – Località Via San Secondo (F. 1, partt. n. 40, 50, 51, 52, 53, 49, 47, 48) in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (prot. 134783 del 10/10/2023 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti

connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti di terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

**D. DI PRECISARE ALTRESÌ** che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

**E. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)  
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it  
[tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it)*

Data (\*)

Protocollo (\*) /A1816B  
(\* metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo  
Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1122 / 2023C

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio  
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618B**

Oggetto: *RDL 3267/1923 - L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;*  
Richiesta autorizzazione in sanatoria per intervento di trasformazione del suolo e di bosco, in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, in Comune di Magliano Alfieri, località San Secondo.  
Richiedente: Rapalino Flavio  
**Parere geologico tecnico**

In data 09/11/2023, al prot. n. 48109/A1816B, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud, la richiesta di parere geologico – tecnico per l'istanza della ditta Rapalino Flavio, volta ad ottenere l'autorizzazione in sanatoria ai sensi della L.R. 45/1989 per l'intervento di modificazione/trasformazione del suolo in comune di Magliano Alfieri, località San Secondo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

In data 04/12/2023 funzionari del Settore scrivente e del Settore Tecnico Piemonte Sud hanno effettuato il sopralluogo congiunto e concordato con i Carabinieri Forestali Nucleo di Alba, sull'area in oggetto.

Preso atto che:

- l'attuale progetto risulta "in sanatoria", in quanto già realizzato in assenza della dovuta autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989, come verbalizzato dall'organo di vigilanza (Carabinieri Forestali Nucleo di Alba);
- il progetto in sanatoria è conseguente al Provvedimento di Diffida del Settore Tecnico Piemonte Sud n. 659 del 13/09/2023.

Con nota 56106/A1916B del 28/12/2023 è stata richiesta della documentazione necessaria per il rilascio del parere geologico - tecnico. In data 19/01/2024, acquisita al prot. 2970A1816B, è pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Sud la documentazione integrativa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, in base ai quali è previsto il mantenimento dell'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati integrativi, redatti e firmati da Geostudio (Ing. Geol. Biolatti Giuseppe, Ing. Accatino Giuseppe, Dott. For. Gianluca Stoppa, Arch. Dosio Paolo)

- Relazione tecnica di progetto e Relazione integrativa;
- Relazione geologico-geotecnica (Dott. Geol. Dario Faule);
- Tavole di progetto ed integrative;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*[tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it)  
[tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it)*

- Documentazione fotografica.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale - integrativa e del sopralluogo congiunto, risulta che il progetto in sanatoria, consiste nella modificazione/trasformazione d'uso del suolo finalizzata alla realizzazione di un vigneto su una superficie di circa **9.987 m<sup>2</sup>** e una volumetria circa **1.190 m<sup>3</sup>** tra scavo e riporto (a compenso). In particolare:

- lavori di movimento terra per la regolarizzazione del versante;
- rimozione dell'area vegetata presente nella zona di valle;
- parziale livellamento del terreno mediante opere di scavo e di riporto atto a creare superfici con pendenze coltivabili dagli attuali mezzi d'opera;
- opere di regimazione delle acque superficiali;
- sistemazione della zona di riporti con rete in fibra naturale.

Considerato che non sono presenti aree inondabili, nè aree in frana perimetrata e che l'intervento non sembra, alla data attuale, arrecare pregiudizio per la stabilità del pendio, risultando compatibile con le condizioni di equilibrio idrogeologico, a patto che vengano rispettate le prescrizioni dettate di seguito ed il progetto agli atti.

Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologico - tecnici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime **parere favorevole in sanatoria** - per quanto di competenza - ai sensi della L.R. 45/1989 alla modificazione/trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di un vigneto, da parte dell'Az. Agr. Rapalino Flavio, per una superficie complessiva di circa **9.987 m<sup>2</sup>** e una volumetria di circa **1.190 m<sup>3</sup>** tra scavo e riporto, sui terreni catastalmente individuati al NCT del comune di Castiglione Falletto al Fg. 1, mappali 40, 50, 51, 52, 53, 49, 47 e 48 a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica integrativa che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali fenomeni d'instabilità dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
3. la zona dei riporti centrale, nel settore di valle, dovrà essere sistemata con una rete in fibra naturale (es. cocco) opportunamente ancorata con staffe, inerbata con idrosemina o altra tecnica che ne garantisca l'attecchimento ed integrata con la messa a dimora di essenze arbustive ed arboree con alta capacità di radicamento;



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*[tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it)  
[tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it](mailto:tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it)*

4. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;
5. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;
6. la scarpata ed il fosso, presente al piede della stessa, posti sul lato Est dell'appezzamento presso la pista esistente, dovranno essere ripristinati e sistemati in modo opportuno per garantire nel tempo la stabilità della scarpata e la funzionalità idraulica del fosso;
7. sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato e delle prescrizioni indicate nel provvedimento finale oltre a quant'altro previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni d'uso del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Restando in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. Monica AMADORI

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)*

*I funzionari istruttori:*

*Arch. Marco Rozio – 0171321933*

*Geol. M. Grazia Gallo - 0171321924*